

9/10/90

Allegato bis al regolamento Fondo Sostegno al Reddito dell'Accordo Regionale

A parziale modifica ed ulteriore specificazione di quanto contenuto nell'allegato al regolamento del fondo sostegno al reddito le parti concordano di attuare le seguenti procedure:

Fondo relazioni sindacali

In attuazione di quanto previsto dall'accordo confederale e successivi accordi si concorda di effettuare per ogni lavoratore dipendente da impresa artigiana un versamento di L. 18.000 (15.000 + 3.000) attraverso il DM 10 M di novembre (scadenza 20 Dicembre) così come previsto dalla convenzione con l'INPS.

La quota di L. 18.000 estingue ogni obbligo per le imprese, relativamente a quanto previsto su questo punto dell'accordo confederale, ed è a piena copertura degli anni 1989, 1990.

Fondo sostegno al reddito

Sulla base di quanto previsto dall'accordo regionale del 23/7/90 e in conseguenza dell'opzione operata per il fondo relazioni sindacali per il 1989 la quota a carico delle aziende per ogni singolo lavoratore dipendente è di L. 42.000 da versare entro il mese di dicembre secondo modalità che verranno stabilite.

La quota di L. 42.000 sarà suddivisa, per i due fondi previsti dall'accordo confederale del 21/7/88 in 8/10 e 2/10.

Le risorse necessarie all'informazione, riscossione ed avvio dei fondi saranno prelevate dal fondo sostegno al reddito.

In attesa della definizione dell'ente bilaterale che in seguito dovrà occuparsi anche della gestione e raccolta dei fondi secondo quanto previsto dall'art. 2B dello statuto le OO.AA. e le OO.SS. firmatarie del presente accordo convengono in via transitoria di costituire una commissione composta da due membri per ogni organizzazione che avrà il compito di gestire i fondi.

Restano invariati gli ambiti e le prerogative previste degli accordi interconfederali che prevedono funzioni di gestione da parte delle OO.AA. e di controllo delle OO.SS.

La commissione potrà avvalersi dell'apporto di personale tecnico delle singole organizzazioni firmatarie.

Letto, confermato, sottoscritto.

Bologna, 9 ottobre 1990

CNA
CASA
CONFARTIGIANATO

CGIL
CISL
UIL